

## **Protocollo relativo alla Commissione internazionale dello stato civile**

Concluso a Berna il 25 settembre 1950  
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1950  
(Stato 10 ottobre 2024)

---

### *Le Alte Parti Contraenti,*

considerando che, mediante scambio di lettere, il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Svizzera hanno riconosciuto la Commissione Internazionale dello Stato Civile,

considerando che occorre precisare le modalità dello scambio di documentazione eseguito per l'intermediario di detta Commissione,

*hanno convenuto le disposizioni seguenti:*

### **Art. I**

Le Alte Parti Contraenti, allo scopo di costituire e aggiornare la documentazione legislativa e giurisprudenziale inerente ai diritti delle persone e alla cittadinanza, compiti attribuiti alla Commissione Internazionale dello Stato Civile, si obbligano a fornire gratuitamente a detta Commissione le informazioni necessarie per i suoi studi e lavori.

### **Art. II**

Per consultare la documentazione raccolta dalla Commissione Internazionale dello Stato Civile, i Dipartimenti ministeriali, le Missioni diplomatiche, i Consoli generali, i Consoli, i Vice-Consoli o gli Agenti consolari di ciascuna Alta Parte Contraente possono corrispondere direttamente con il Segretario Generale di detta Commissione.

### **Art. III**

Le Alte Parti Contraenti si obbligano a partecipare, con un contributo annuo, alle spese di funzionamento della Commissione.

### **Art. IV**

Le Alte Parti Contraenti comunicano alle autorità competenti dei loro paesi rispettivi le istruzioni necessarie per l'applicazione del presente accordo che entra in vigore il 1° ottobre 1950.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo che verrà depositato negli archivi della Confederazione Svizzera e del quale una copia, certificata conforme, verrà consegnata, per via diplomatica, a ciascuna delle Alte Parti Contraenti.

Fatto a Berna, il 25 settembre 1950.

*(Seguono le firme)*

**Campo d'applicazione il 10 ottobre 2024<sup>1</sup>**

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Belgio	14 giugno	2017 F	14 dicembre	2017
Lussemburgo	25 settembre	1950 F	1° ottobre	1950
Spagna	13 settembre	1974 A	13 ottobre	1974
Svizzera	25 settembre	1950 F	1° ottobre	1950
Turchia	24 settembre	1953 A	23 dicembre	1953

<sup>1</sup> RU 1974 1385; 1976 1942; 2001 2516; 2009 2651; 2013 1317; 2015 1071; 2019 2177; 2024 529; 2024 550.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:  
[www.fedlex.admin.ch/it/treaty](http://www.fedlex.admin.ch/it/treaty)

## Protocollo addizionale

Concluso a Lussemburgo il 25 settembre 1952

Entrato in vigore per la Svizzera il 25 settembre 1952

---

*Le Alte Parti Contraenti,*

firmatarie del Protocollo di Berna dei 25 settembre 1950 relativo alla Commissione Internazionale dello Stato Civile;

considerato che lo sviluppo dei lavori di detta Commissione faccia prevedere l'adesione di nuovi Stati,

*hanno convenuto le disposizioni seguenti:*

### Articolo unico

1. Gli Stati non firmatari del Protocollo di Berna del 25 settembre 1950 relativo alla Commissione Internazionale dello Stato Civile possono essere ammessi ad aderirvi.

2. La loro domanda d'adesione implica l'accettazione dei regolamenti della Commissione e l'obbligo di sottoscrivere l'importo dei contributo risultante dall'articolo III del Protocollo suindicato e dalle norme emanate per la sua applicazione. La domanda è inviata per via diplomatica alla Confederazione Svizzera e comunicata da quest'ultima a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti come anche alla Segreteria Generale della Commissione.

3. Qualsiasi nuova ammissione deve costituire l'oggetto di una decisione favorevole dell'Assemblea Generale della Commissione, presa all'unanimità dei voti dei delegati autorizzati dagli Stati partecipanti al Protocollo del 25 settembre 1950. L'ammissione esplica i suoi effetti trenta giorni dopo la data della decisione suddetta ed è comunicata a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo addizionale, che verrà depositato negli archivi del Granducato di Lussemburgo e di cui una copia, certificata conforme, è consegnata, per via diplomatica, a ciascuna delle Alte Parti Contraenti.

Fatto a Lussemburgo, il 25 settembre 1952.

*(Seguono le firme)*